



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 81 del 29 Maggio 2020

EMERGENZA COVID 2019
ORDINANZA 27 MAGGIO 2020, N. 66 - ORDINANZA 28 MAGGIO 2020, N. 67

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 27.05.2020, N. 66

Emergenza COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività produttive ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i. - Disposizioni tecnico-gestionali per il corretto smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), provenienti dalle attività economico-produttive.....4

ORDINANZA 28.05.2020, N. 67

Emergenza COVID-19 - Percorsi di formazione professionale e di istruzione di competenza della Regione Abruzzo – disposizioni.....15

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA n. 66 del 27/05/2020

OGGETTO: **Emergenza COVID-19.** Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività produttive ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i. - Disposizioni tecnico-gestionali per il corretto smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), provenienti dalle attività economico-produttive.

PREMESSO che uno studio del Politecnico di Torino stima che nella Fase 2 riferita all'emergenza COVID-19 e nei mesi a venire serviranno almeno un miliardo di mascherine al mese e la produzione complessiva di rifiuti derivanti dall'utilizzo di mascherine e guanti, fino alla fine del 2020, si stima sarà ricompresa tra le **160.000** e le **440.000 tonnellate**;

RITENUTO che, se solo l'1% delle mascherine utilizzate in un mese (*su una stima di un totale di un miliardo a livello nazionale*) venisse smaltito non correttamente (*la maggior parte delle mascherine chirurgiche monouso sono realizzate in materiali sintetici non biodegradabili che oltre ad inquinare l'ambiente rappresentano un potenziale rischio sanitario e biologico*), si stima che si avrebbero 10 milioni di mascherine al mese disperse in natura, ca. **40.000 kg/mese** di plastica e altri materiali sintetici;

CONSIDERATO pertanto, che la lotta alla pandemia da COVID-19 richiede l'impiego considerevole di Dispositivi di Protezione Individuale (cd. "DPI"), utilizzati per proteggersi dal virus (es. mascherine, guanti in lattice, .. etc.) ed è quindi necessario prestare molta attenzione affinché vengano correttamente utilizzati e smaltiti, per evitare che questi rifiuti vengano dispersi nell'ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana;

VALUTATA quindi, la necessità di rendere più incisive le sanzioni da irrogare in violazione di disposizioni degli Enti Locali, al fine di scoraggiare l'inidoneo ed indiscriminato abbandono dei DPI, invitando i Comuni ad adottare misure di controllo e sorveglianza in loco da parte degli Agenti della Polizia Locale e invitando gli stessi ad emanare l'applicazione inasprita di sanzioni pecuniarie in base alle violazioni commesse;

DATO ATTO altresì che si rende opportuno prevedere disposizioni per il corretto smaltimento dei DPI provenienti da attività economico-produttive, come segnalato anche da numerosi operatori economici pubblici e privati, che hanno manifestato la necessità di chiarire le modalità di smaltimento dei DPI (es. mascherine, guanti in lattice, .. etc.);

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTI i seguenti provvedimenti emanati:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e s.m.i.;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", cd. "Cura Italia", come convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);
- Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

RICHIAMATI i provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

VISTO l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTA la DGR n. 125 del 04/03/2020, che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RILEVATO che la situazione di emergenza sanitaria in corso ha delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo;

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12/06/1990, n. 146, tra i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30/12/1993, n. 593, sono previsti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

VISTO l'articolo 74 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che definisce il **Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)** "*qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo*";

DATO ATTO che il recente decreto-legge economico per l'emergenza COVID-19, cd. "**Decreto cura Italia**", indica (all'art. 16) che, fino alla fine dell'emergenza, sono considerabili "DPI", in relazione all'articolo 74 del D.lgs. 81/2008, anche le mascherine chirurgiche;

CONSIDERATO che l'ISPRA, nella Circolare "**I rifiuti costituiti da dpi usati**", ha valutato che i DPI di cui ci si disfa sono considerati rifiuti che possono essere ricondotti alla seguente coppia di voci specchio nel capitolo 15, sub-capitolo 15 02 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), che individua tipologie di rifiuti comuni a tutte le attività (*imballaggi, assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi*):

- 15 02 02*: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
- 15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.

CONSIDERATO altresì, che i rifiuti costituiti da DPI, possono essere anche ricondotti al capitolo 18, relativo al settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate ed, in particolare, facendo riferimento alle attività di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani e tenendo conto delle disposizioni contenute nel DPR 254/2003, ai seguenti codici del sub-capitolo 18 01:

- 18 01 03*: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;
- 18 01 04: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. *bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici*);

RICHIAMATA la Circolare dell'ISPRA "*I rifiuti costituiti da dpi usati*", in particolare, i seguenti punti:

- 1.2.2 DPI prodotti dalle utenze produttive assimilate alle utenze domestiche (*anche a seguito di specifiche ordinanze regionali*);
- 1.2.3 DPI prodotti dalle utenze produttive non assimilate alle utenze domestiche;

DATO ATTO che, al momento, le recenti normative in materia di contenimento dell'emergenza COVID-19, non esplicitano le modalità di gestione dei DPI, utilizzati in questo periodo in luoghi di lavoro, diversi dalle strutture sanitarie o assimilate, ove non si siano riscontrati casi di persone affette dalla malattia;

RICHIAMATI i contenuti di cui al "*Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro relativo a tutti i settori produttivi*" del 14 aprile 2020 (agli atti del SGR – dpc026), integrato in data 24 aprile 2020, sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL, che si richiama integralmente in questo provvedimento e che, in particolare, prevede che le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione (OPGR) n. 1 del 26/02/2020 avente per oggetto: "*Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*" e le successive **Ordinanze emanate e pubblicate sul sito web della Regione Abruzzo** <https://www.regione.abruzzo.it/content/come-fare-la-raccolta-dei-rifiuti>;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione (OPGR) n. 13 del 22/03/2020, avente per oggetto: "*Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico gestionali per il sistema dei rifiuti urbani*";

RICHIAMATA la Circolare n. 1/2020 "*Adeguamenti tecnico-gestionali*", in attuazione delle disposizioni di cui all'OPGR n. 13/2020 (agli atti del SGR - dpc026);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni emanate a livello nazionale:

- **Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 12/03/2020** (prot.n. AOO-ISS 0008293), con cui sono state fornite una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti;
- Il documento "*Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – emergenza COVID-19*", approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale in data 23 marzo 2020, che fornisce indicazioni sulla gestione dei rifiuti nel periodo di emergenza da COVID-19, e in particolare stabilisce che, al fine di prevenire eventuali criticità nel sistema di raccolta e gestione dei rifiuti, si potrebbero valutare interventi per incrementare le capacità di stoccaggio e deposito temporaneo;
- **Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2020** (prot.n. 22276), con la quale sono state fornite una serie di indicazioni per le Regioni che intendano avvalersi dello strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, D.lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio al fine di superare l'attuale momento di forte criticità del sistema;

DATO ATTO che la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 specifica che: "*dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto*", anche quando non sono stati utilizzati per finalità

sanitarie ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati; **ma anche in questo caso ci si riferisce a locali dove hanno soggiornato persone affette da COVID-19;**

VISTA la Decisione della Commissione 2014/955/UE del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTE le seguenti disposizioni:

- il **D.lgs. 03.04.2006, n. 152** "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., che l'articolo 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- la L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i., in particolare l'art. 53 "*Provvedimenti regionali straordinari*";
- il **DPR 15 luglio 2003, n. 254** recante: "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*" (GU Serie Generale n. 211 dell'11/09/2003);
- la **Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984** avente per oggetto: "*Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1992, concernente lo smaltimento dei rifiuti*";

CONSIDERATO che la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i., prevede in particolare:

- all'art. 4 "*Competenze della Regione*";
- all'art. 6 "*Competenze dei Comuni*", in particolare i commi 1 e 2, lett. f);
- all'art. 53 "*Provvedimenti regionali straordinari*", comma 1, che prevede: "*omissis .. Il Presidente della Giunta regionale emana atti per fronteggiare situazioni di necessità e urgenza, in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all'art. 191 del D.lgs. 152/2006, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti. .. omissis*";

RITENUTO necessario **disporre il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti**, prevedendo l'assimilazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all'interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine, guanti in lattice, .. etc., ai rifiuti urbani (codice EER 200301), con possibilità di conferimento al Gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, al fine di gestire in modo ordinato e semplificato le conseguenze derivanti dall'emergenza pandemica in corso, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente secondo quanto previsto dall'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i., di urgenza, contingibilità e mancanza di strumenti ordinari idonei ad affrontare la situazione determinatasi;

RITENUTO con il presente provvedimento di individuare le disposizioni che sono derogate temporaneamente con il presente provvedimento, ovvero:

- Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984 avente per oggetto: "*Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1992, concernente lo smaltimento dei rifiuti*";
- DPR 15 luglio 2003, n. 254 "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*";
- L.R. 19/12/2007, n. 45 - art. 6 "*Competenze dei Comuni*", commi 1 e 2, lett. f);

VISTA la Relazione del Servizio Gestione Rifiuti - dpc026, con la quale è stato espresso il **parere tecnico favorevole** del SGR, ai sensi dell'art. 191, co. 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti e con specifico riferimento alle conseguenze tecnico-gestionali e ambientali;

RICHIAMATA la DGR n. 254 del 28.04.2016 "*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 790 del 03.08.2007*";

CONSIDERATO altresì, che necessita chiarire in relazione alle disposizioni emanate con l'Ordinanza n. 13/2020 che hanno previsto deroghe temporanee, limitate al periodo emergenziale COVID-19, al quantitativo di rifiuti per operazioni di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (*Messa in Riserva (R13), Deposito preliminare (D15), Deposito temporaneo, .. etc.*), per le stesse non è dovuto l'adeguamento delle garanzie finanziarie, ai sensi della

DGR n. 254 del 28.04.2016;

RITENUTO pertanto, di disporre con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 53, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i.,

- che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all'interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine, guanti in lattice, .. etc., sono assimilati ai rifiuti urbani (codice **EER 200301**), con possibilità di conferimento al Gestore del servizio pubblico nella frazione di rifiuti indifferenziati, previa raccolta degli stessi all'interno di almeno 2 sacchetti, uno dentro l'altro, ben sigillati nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/03/2020 (prot.n. AOO-ISS 0008293) ed a seguito di valutazioni regionali eseguite "caso per caso", in relazione alle caratteristiche della realtà economico-produttiva e indicazioni, in materia di sicurezza e tutela della salute, delle Autorità sanitarie territorialmente competenti;
- che in caso di presenza nelle attività economiche-produttive di casi positivi al COVID-19, si applicano le vigenti disposizioni di cui all'OPGR n. 13/2020 e Circolare n. 1/2020, riferite alle utenze domiciliari positive al COVID-19, secondo un principio di precauzione, in accordo con le disposizioni dell'Autorità sanitaria e del Gestore del servizio pubblico;
- che in relazione alle deroghe quantitative per le attività di gestione dei rifiuti, concesse con l'OPGR n. 13/2020 e disposizioni attuative (Circolare n. 1/2020), tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure ivi previste, non sono dovuti gli adeguamenti relativi alle garanzie finanziarie di cui alla DGR n. 254 del 28.04.2016;

RITENUTO inoltre disporre che i Comuni provvedano ad informare la popolazione sul corretto smaltimento dei DPI utilizzati dai cittadini ed al fine di scoraggiare l'inidoneo ed indiscriminato abbandono dei DPI e a rendere più incisive le sanzioni da irrogare in violazione di disposizioni locali, i Comuni devono adottare misure di controllo e sorveglianza in loco da parte degli Agenti della Polizia Locale ed emanare l'applicazione inasprita di sanzioni pecuniarie in base alle violazioni commesse;

RITENUTO che le presenti disposizioni trovano applicazione dalla data della loro approvazione, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria e comunque in relazione ai provvedimenti del Governo in materia di emergenza COVID-19 riferiti all'uso dei DPI;

DATO ATTO che è in corso sul territorio regionale la massima collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione della gestione dei servizi e l'implementazione delle disposizioni regionali richiede, in ragione dell'evolversi quotidiana dell'emergenza pandemica COVID-19, che siano improntati alla massima operatività, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnico-economica, in un quadro di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti; nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

RITENUTO di demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti - dpc026 le iniziative e gli interventi necessari per il corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento (es. *vademecum con istruzioni da pubblicare sul sito web*) e per eventuali adeguamenti di carattere tecnico-gestionale previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale e/o suo delegato e con il Direttore del Dipartimento competente;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i., pubblicata nella G.U. 18.08.1990, n. 192;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i., pubblicato nella G.U. 28.09.2000, n. 227, S.O.;

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. m. 2/2013 e 20/2013*";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Territorio - Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza del presente provvedimento con i programmi dello stesso;

RILEVATO che non risultano elementi ostativi all'emanazione del presente provvedimento;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all'interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine, guanti in lattice, .. etc., sono assimilati ai rifiuti urbani (codice **EER 200301**), con possibilità di conferimento al Gestore del servizio pubblico nella frazione di rifiuti indifferenziati, previa raccolta degli stessi all'interno di almeno 2 sacchetti, uno dentro l'altro, ben sigillati nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/03/2020 (prot.n. AOO-ISS 0008293) ed a seguito di valutazioni regionali eseguite "caso per caso", in relazione alle caratteristiche della realtà economico-produttiva e indicazioni, in materia di sicurezza e tutela della salute, delle Autorità sanitarie territorialmente competenti;
2. che in caso di presenza nelle attività economiche-produttive di casi positivi al COVID-19, si applicano le vigenti disposizioni di cui all'OPGR n. 13/2020 e Circolare n. 1/2020, riferite alle utenze domiciliari positive al COVID-19, secondo un principio di precauzione, in accordo con le disposizioni dell'Autorità sanitaria e del Gestore del servizio pubblico;
3. che in relazione alle deroghe quantitative per le attività di gestione dei rifiuti, concesse con l'OPGR n. 13/2020 e disposizioni attuative (Circolare n. 1/2020), tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure ivi previste, non sono dovuti gli adeguamenti relativi alle garanzie finanziarie di cui alla DGR n. 254 del 28.04.2016;
4. che i Comuni provvedano ad informare la popolazione sul corretto smaltimento dei DPI utilizzati dai cittadini e, al fine di scoraggiare l'inidoneo ed indiscriminato abbandono dei DPI;
5. che i Comuni rendano più incisive le sanzioni da irrogare in violazione di disposizioni locali, adottando misure di controllo e sorveglianza in loco da parte degli Agenti della Polizia Locale ed emanando l'applicazione inasprita di sanzioni pecuniarie in base alle violazioni commesse;
6. che in relazione ai punti 1) e 2), ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 53, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i. sono derogate temporaneamente le seguenti normative riferiti all'uso e smaltimento dei DPI:
 - a. Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984;
 - b. DPR 15 luglio 2003, n. 254;
 - c. L.R. 45/07 e s.m.i.,
7. di demandare al competente Servizio Gestione Rifiuti - dpc026, le iniziative e gli interventi necessari per il corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento (es. *vademecum con istruzioni da pubblicare sul sito web*) e per eventuali adeguamenti di carattere tecnico-gestionale previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale e/o suo delegato e il Direttore del Dipartimento competente;
8. che le disposizioni del presente decreto trovino applicazione dalla data di approvazione del presente atto fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 e comunque in relazione a quanto disposto in merito da provvedimenti nazionali;
9. di comunicare il presente provvedimento, a cura del SGR - dpc026, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, nonché alle Prefetture, al Presidente dell'AGIR, alle Province abruzzesi ed all'ARTA - Direzione Generale;

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRIGENTE REGIONALE

(Dott. Franco Gerardini)
[Firmato digitalmente]

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Ing. Pierpaolo Pescara)
[Firmato digitalmente]


L'ASSESSORE AL SETTORE

Arch. Nicola Campitelli
[Firmato digitalmente]

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(On. Marco Marsilio)
[Firmato digitalmente]

Segue Allegato



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

DPC026 - Servizio Gestione Rifiuti

Via Catullo, 2 - Pescara. ☎ 085.9181.182

PEO: dpc026@regione.abruzzo.itPEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti provenienti dalle attività produttive ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Disposizioni tecnico-gestionali per il corretto smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuali provenienti dalle attività economico-produttive. Provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute. **Parere tecnico.**

PREMESSA

Con la ripresa delle attività economico-produttive, cd. "Fase 2" dell'emergenza COVID-19, molte aziende hanno ricominciato a produrre e per farlo in sicurezza devono mettere in campo tutte le procedure di sicurezza utili ad evitare la diffusione del contagio da COVID-19, con l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale cd. "DPI", (es mascherine, guanti in lattice, tute monouso, calzari, .. etc.), per i quali vi è la necessità di prevedere disposizioni per il loro corretto smaltimento, per evitare che questi rifiuti vengano dispersi nell'ambiente, causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana.

Inoltre numerosi operatori economici pubblici e privati hanno rilevato incertezze e non puntuali informazioni per la gestione di questa tipologia di materiali che, una volta usati, dovendo provvedere al loro smaltimento, diventano "rifiuti" ai sensi dell'art. 183 "Definizioni", co. 1,lett. a), per cui si ritiene necessario emanare disposizioni straordinarie che consentano una loro corretta ed uniforme gestione sul territorio regionale.

Lo smaltimento dei DPI, inoltre, si presenta come fenomeno particolarmente rilevante. Infatti uno studio del Politecnico di Torino stima che nella Fase 2 riferita all'emergenza COVID-19 e nei mesi a venire serviranno almeno un miliardo di mascherine al mese e la produzione complessiva di rifiuti derivanti dall'utilizzo di mascherine e guanti, fino alla fine del 2020, si stima sarà ricompresa tra le **160.000** e le **440.000 tonnellate**. Se solo l'1% delle mascherine utilizzate in un mese (*su una stima di un totale di un miliardo a livello nazionale*), venisse smaltito non correttamente (*la maggior parte delle mascherine chirurgiche monouso sono realizzate in materiali sintetici non biodegradabili che oltre ad inquinare l'ambiente rappresentano un potenziale rischio sanitario e biologico*), si stima che si avrebbero 10 milioni di mascherine al mese disperse in natura, ca. **40.000 kg/mese** di plastica e altri materiali sintetici.

Pertanto, la situazione di emergenza sanitaria in corso ha delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo, sapendo che ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12/06/1990, n. 146, tra i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30/12/1993, n. 593, sono previsti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Si premette che al momento, le recenti disposizioni normative in materia di contenimento dell'emergenza COVID-19, non esplicitano le modalità di gestione dei DPI, utilizzati in questo periodo in luoghi di lavoro, diversi dalle strutture sanitarie o assimilate.

L'articolo 74 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), definisce il **Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)** "*qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo*".

Il **Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18** "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", cd. "Cura Italia", come convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110), cd. "**Decreto cura Italia**", indica (all'art. 16) che, fino alla fine dell'emergenza, **sono considerabili "DPI"**, in relazione all'articolo 74 del D.lgs. 81/2008, anche le mascherine chirurgiche.

Numerose Regioni stanno provvedendo all'emanazione di ordinanze ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., per consentire in deroga lo smaltimento dei DPI prodotti dalle utenze produttive ai servizi di igiene pubblica.

La **Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020** specifica che: "*dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto*", anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie ma esclusivamente di pulizia dei locali non sanitari potenzialmente contaminati; ma anche in questo caso ci si riferisce a locali dove hanno soggiornato persone affette da COVID-19.

Sono state nel frattempo emanate diverse disposizioni a livello nazionale, come:

- La **Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 12/03/2020** (prot.n. AOO-ISS 0008293), con cui sono state fornite una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti;
- Il documento "**Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – emergenza COVID-19**", approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) in data 23 marzo 2020, che fornisce indicazioni sulla gestione dei rifiuti nel periodo di emergenza da COVID-19;
- La **Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2020** (prot.n. 22276), con la quale sono state fornite una serie di indicazioni per le Regioni che intendano avvalersi dello strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, D.lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio al fine di superare l'attuale momento di forte criticità del sistema.

Recentemente ancora l'ISPRA, con la Circolare "**I rifiuti costituiti da dpi usati**", ha valutato che i **DPI prodotti dalle utenze produttive non assimilate alle utenze domestiche**, di cui ci si disfa sono rifiuti che possono essere ricondotti alla seguente coppia di voci specchio nel capitolo 15, sub-capitolo 15 02 dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), che individua tipologie di rifiuti comuni a tutte le attività (*imballaggi, assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi*):

- 15 02 02*: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
- 15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.

Altre, i rifiuti costituiti da DPI, possono essere anche ricondotti al capitolo 18, relativo al settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate ed, in particolare, facendo riferimento alle attività di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani e tenendo conto delle disposizioni contenute nel DPR 254/2003, ai seguenti codici del sub-capitolo 18 01:

- 18 01 03*: rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;
- 18 01 04: rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. *bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici*).

Nel caso in cui si optasse, in questo periodo di epidemia, per modalità di gestione maggiormente cautelative, i DPI usati nei luoghi di lavoro dovrebbero essere gestiti come "*rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo*" disciplinati dal D.P.R. 254/2003 ed a questa tipologia di rifiuti, dovrebbe essere attribuito, come sopra riferisce l'ISPRA, il codice EER 180103*, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera g) dello stesso.

Inoltre la Circolare ISPRA affronta anche il caso dei **DPI prodotti dalle utenze produttive assimilate alle utenze domestiche**, come si evidenzia al punto "**1.2.2 DPI prodotti dalle utenze produttive assimilate alle utenze domestiche (anche a seguito di specifiche ordinanze regionali)**" recita: "*omissis .. Per le utenze assimilate alle utenze domestiche si farà riferimento ai criteri di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ISS e dallo SNPA, nonché delle specifiche disposizioni individuate dall'autorità territorialmente competente. Sono, a tal riguardo, fatte salve eventuali diverse classificazioni individuate dalle autorità territorialmente competenti attraverso lo strumento dell'ordinanza ex articolo 191 del d.lgs. n. 152/2006, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente*".

Pertanto, al fine di uniformare e semplificare sul territorio regionale la gestione dei DPI derivanti dalle attività economico-produttive, resa complessa anche dal perdurare dell'emergenza pandemica da COVID-19, si rende opportuno procedere all'emanazione di un provvedimento ai sensi del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., che l'articolo 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa

altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Si richiamano, a tal proposito, anche le disposizioni della L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i., prevede in particolare:

- all'art. 4 “*Competenze della Regione*”;
- all'art. 6 “*Competenze dei Comuni*”, in particolare il comma 4, lett. a);
- all'art. 53 “*Provvedimenti regionali straordinari*”, comma 1, che prevede: “*omissis .. Il Presidente della Giunta regionale emana atti per fronteggiare situazioni di necessità e urgenza, in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all'art. 191 del D.lgs 152/2006, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti. .. omissis*”.

Considerato, per quanto sopra illustrato, che sussistono i presupposti di cui all'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i., di urgenza, contingibilità e mancanza di strumenti ordinari idonei ad affrontare la situazione determinatasi e si individuano le disposizioni che sono da derogare temporaneamente, con l'emanazione di una specifica ordinanza, ovvero:

- Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984 avente per oggetto: “*Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1992, concernente lo smaltimento dei rifiuti*”;
- DPR 15 luglio 2003, n. 254 “*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*”;
- L.R. 19/12/2007, n. 45 - art. 6 “*Competenze dei Comuni*”, commi 1 e 2, lett. f);

Considerato che l'organizzazione della gestione dei rifiuti e l'implementazione delle disposizioni regionali, in ragione dell'evolversi quotidiana dell'emergenza pandemica COVID-19, devono essere improntati alla massima operatività, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnico-economica, in un quadro di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti

Si richiamano, per la problematica in esame, riguardante i provvedimenti emanati per le utenze domestiche a causa dell'emergenza pandemica del COVID-19, i seguenti provvedimenti:

- l'**Ordinanza del Presidente della Regione (OPGR) n. 13 del 22/03/2020**, avente per oggetto: “*Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico gestionali per il sistema dei rifiuti urbani*”;
- la **Circolare n. 1/2020 “Adeguamenti tecnico-gestionali”**, in attuazione delle disposizioni di cui all'OPGR n. 13/2020;

Si rende, altresì necessario, che si adottino da parte degli EE.LL più incisive sanzioni da irrogare in violazione delle disposizioni emanate dagli stessi in materia di abbandono dei rifiuti, al fine di scoraggiare l'inidoneo ed indiscriminato abbandono dei DPI, disponendo ai Comuni di adottare misure di controllo e sorveglianza in loco da parte degli Agenti della Polizia Locale e invitando gli stessi ad emanare disposizioni ai sensi del D.lgs. 267/2000 e s. m. i. cd. “TUEL” e legge n. 689/1981 ed in particolare gli artt. 13 e 16, e s. m. i., che prevedano un inasprimento delle sanzioni pecuniarie in base alle violazioni commesse.

2. DISPOSIZIONI FINALI PROPOSTE

Richiamate le seguenti disposizioni del Governo:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 “*Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

- Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali commesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il DPR 15 luglio 2003, n. 254 recante: “*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*” (GU Serie Generale n. 211 dell'11/09/2003);

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984 avente per oggetto: “*Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1992, concernente lo smaltimento dei rifiuti*”;

Visto il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., che l'articolo 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i., prevede in particolare:

- all'art. 4 “*Competenze della Regione*”;
- all'art. 6 “*Competenze dei Comuni*”, in particolare il comma 4, lett. a);
- all'art. 53 “*Provvedimenti regionali straordinari*”, comma 1, che prevede: “*omissis .. Il Presidente della Giunta regionale emana atti per fronteggiare situazioni di necessità e urgenza, in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all'art. 191 del D.lgs 152/2006, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti. .. omissis*”;

Ritenuto che sussistono i presupposti tecnico-gestionali ed ambientali, per l'emanazione di un'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i., di urgenza, contingibilità e mancanza di strumenti ordinari idonei ad affrontare la situazione determinatasi;

Ritenuto di esprimere un parere tecnico, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i., **al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti:**

- Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984 avente per oggetto: “*Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1992, concernente lo smaltimento dei rifiuti*”;
- DPR 15 luglio 2003, n. 254 “*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*”;

Si rende anche opportuno, in relazione alle deroghe quantitative per le attività di gestione dei rifiuti, concesse con l'OPGR n. 13/2020 e disposizioni attuative (Circolare n. 1/2020), **tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure ivi previste**, che non sono dovuti gli adeguamenti relativi alle garanzie finanziarie di cui alla DGR n. 254 del 28.04.2016 “*Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 790 del 03.08.2007*”.

Il SGR - dpc026 esprime, ai sensi dell'art. 191, co. 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 53, comma 1 della L.R. 45/07 e s.m.i.,

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte, all'emanazione di una ordinanza regionale ai sensi dell'all'art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i. che preveda, in deroga temporanea, alle seguenti norme:

- Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984 avente per oggetto: “*Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1992, concernente lo smaltimento dei rifiuti*”;
- DPR 15 luglio 2003, n. 254 “*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*”;
- L.R. 19/12/2007, n. 45 - art. 6 “*Competenze dei Comuni*”, commi 1 e 2, lett. f);

1. che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all'interno di attività economiche-produttive per la tutela da COVID-19, quali mascherine, guanti in lattice, .. etc., sono assimilati ai rifiuti urbani (codice **EER 200301**), con possibilità di conferimento al Gestore del servizio pubblico nella frazione di rifiuti indifferenziati,

- previa raccolta degli stessi all'interno di almeno 2 sacchetti, uno dentro l'altro, ben sigillati nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità con nota del 12/03/2020 (prot.n. AOO-ISS 0008293);
2. che, nel caso di presenza nelle attività economiche-produttive di casi positivi al COVID-19, sono applicate le vigenti disposizioni di cui all'OPGR n. 13/2020 e Circolare n. 1/2020, riferite alle utenze domiciliari positive al COVID-19, secondo un principio di precauzione, in accordo con le disposizioni emanate dall'Autorità sanitaria e per l'organizzazione dei servizi di raccolta, dal Gestore degli stessi;
 3. di chiarire, in relazione alle deroghe quantitative per le attività di gestione dei rifiuti, concesse con l'OPGR n. 13/2020 e disposizioni attuative (Circolare n. 1/2020), tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure ivi previste, non sono dovuti gli adeguamenti relativi alle garanzie finanziarie di cui alla DGR n. 254 del 28.04.2016;

Infine, onde evitare che questi rifiuti (DPI), vengano dispersi nell'ambiente, **causando un danno ambientale e un potenziale rischio per la salute umana**, l'Ordinanza regionale dovrebbe altresì prevedere che:

- i Comuni provvedano ad informare la popolazione sul corretto smaltimento dei DPI utilizzati dai cittadini, al fine di scoraggiare l'inidoneo ed indiscriminato abbandono dei DPI;
- i Comuni rendano più incisive le sanzioni da irrogare in violazione di disposizioni locali, adottando misure di controllo e sorveglianza in loco da parte degli Agenti della Polizia Locale ed emanando l'applicazione inasprita di sanzioni pecuniarie in base alle violazioni commesse;
- le disposizioni dell'Ordinanza regionale trovino applicazione dalla data di approvazione della stessa richiamata fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria COVID-19 e comunque in relazione a quanto disposto in merito da provvedimenti nazionali;

Pescara, 23/05/2020

IL COORDINATORE DELL'ORR

Dott. Gabriele Costantini

[Firmato elettronicamente]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Franco Gerardini)

[Firmato digitalmente]

Documento firmato da:
GERARDINI FRANCO
25.05.2020 17:12:35
UTC



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 67 del 28 maggio 2020

“Emergenza epidemiologica da Covid-19”

PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI ISTRUZIONE DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO - DISPOSIZIONI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTI gli artt. 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*”, nonché “*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*”;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, “*Codice della Protezione Civile*”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);

RILEVATO, sulla base dei dati forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità, che la curva epidemiologica del contagio da Covid-19 è in discesa con conseguente e costante alleggerimento del numero dei malati ricoverati nelle terapie intensive e nelle terapie non intensive;

RITENUTI prevalenti, alla luce dell’esperienza maturata e degli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e l’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni, rispetto all’isolamento domiciliare, sia nell’ambiente di lavoro e quindi con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone, quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione*”



Il Presidente della Regione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", che, tra l'altro, dispone che il Presidente della Regione e le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi";
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3, secondo cui "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";
- il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 cosiddetto "Rilancio Italia", contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con cui sono state adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;

VISTA la D.G.R. n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha dato inizio alla c.d. "Fase 2" con la previsione di riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tra Governo e Presidenti di Regione dell'11 maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato l'obiettivo di riattivare il commercio al dettaglio, rinviando altresì a disposizioni delle singole regioni la decisione di riaprire ulteriori tipologie di attività, in ragione degli esiti della valutazione del rischio emergente dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;

VISTA l'O.P.G.R. n. 59 del 14 maggio 2020, contenente "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi



Il Presidente della Regione

all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020";

RICHIAMATI i Protocolli di sicurezza per l'esercizio delle specifiche attività di cui alla citata OPGR n. 59 del 14.05.2020 ed allegati alla stessa;

RILEVATO che il suddetto Decreto Legge n. 33/2020, stabilisce:

- all'art. 1, comma 1, che a partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
- all'art. 1, comma 14, che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale;
- all'art. 1, comma 16, che in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25 marzo 2020, n.19;

VISTE le *Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 16.5.2020*, contenenti indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle predette attività compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;

VISTO, da ultimo, il D.P.C.M. 17 maggio 2020 contenente "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", le cui disposizioni si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 e restano efficaci fino al 14 giugno 2020;

VISTO in particolare l'Allegato 17 del richiamato D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante "*Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020*";

VISTA la O.P.G.R. n. 62 del 20 maggio 2020, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. Approvazione Protocolli di Sicurezza*", con la quale è stato, tra l'altro, ordinato "*che i soggetti che erogano le attività formative, accreditate e non, nonché coloro che realizzano prevalentemente attività rivolte ai minori, ove non altrimenti eseguibili se non in presenza (in via esemplificativa, ma non esaustiva: formazione professionale, doposcuola, scuole di lingue, di informatica, di musica), sono autorizzati ad*



Il Presidente della Regione

eseguire/far eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati al prossimo riavvio delle attività stesse”;

CONSIDERATO che con O.P.G.R. n. 64 del 22 maggio 2020, si è disposta, a decorrere dal 25 maggio 2020, la ripresa e lo svolgimento dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità in presenza, nell’ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti;

VISTA la O.P.G.R. n. 65 del 22 maggio 2020, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza.*”;

RICHIAMATI i Protocolli di sicurezza per l’esercizio delle specifiche attività di cui alla citate O.P.G.R. n. 62 del 20 maggio 2020, n. 65 del 22 maggio 2020 ed allegati alle stesse;

VISTA la circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020, che valorizza le linee guida regionali adottate in conformità all’art. 1, comma 14, D.L. n. 33/20;

VISTE le *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive* approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’unanimità, su proposta degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica, ai sensi dell’art. 1 comma 14, del D.L. n. 33/2020, con le quali sono state in parte aggiornate, e quindi sostituite, le Linee guida approvate il 16 maggio 2020, richiamate come allegato 17 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, ed altresì integrate con l’indicazione di ulteriori attività economiche e sociali di cui si intende far riprendere l’esercizio;

EVIDENZIATO che le suddette Linee guida in data 22 maggio 2020 approvano schede tecniche che contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

EVIDENZIATO altresì che tra le dette schede tecniche è ricompresa quella dedicata alla Formazione professionale contenenti specifiche indicazioni per le attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali”;

VISTE, inoltre, le *Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi*, approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che individuano un set di elementi minimi operativi da applicare a tutte le tipologie di percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, coerenti con le misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello nazionale per contrastare il rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2;

RITENUTO, pertanto,

- di consentire, a decorrere dal 28 maggio 2020 sul territorio regionale:



Il Presidente della Regione

- la ripresa e lo svolgimento dei percorsi di formazione professionale e di istruzione¹ a competenza regionale, nella modalità in presenza;
 - la ripresa e lo svolgimento dei tirocini curriculari connessi ai suddetti percorsi, svolti in contesti aziendali (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, artigianali, di servizi e sociali siano ricomprese tra quelle autorizzate al riavvio, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute degli allievi-tirocinanti;
- di disporre, nello specifico, l'adozione delle seguenti misure:
- formazione in aula e formazione pratica in laboratorio
 - predisporre un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, rivolta sia ai destinatari sia al personale, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;
 - prevedere idonea segnaletica con pittogrammi e affini;
 - rendere disponibili prodotti igienizzanti per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente;
 - utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte di tutto il personale dipendente, del personale docente, degli allievi e dell'utenza; questi ultimi dovranno autonomamente dotarsene e le istituzioni formative garantiranno comunque l'ammissione ai corsi con DPI propri;
 - garantire una pulizia giornaliera e la disinfezione periodica degli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente;
 - garantire un adeguato e frequente ricambio dell'aria in tutti gli ambienti;
 - prevedere l'accesso alla struttura organizzato anche su turni, al fine di evitare gli assembramenti all'interno e all'esterno della struttura stessa;
 - rilevare, possibilmente, la temperatura corporea quotidianamente, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
 - informare il personale e tutti gli allievi circa le modalità di gestione sui comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
 - privilegiare, per quanto possibile, attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
 - garantire all'interno dell'aula e nei laboratori, in relazione all'adeguatezza della stessa e ai parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente, la distanza di almeno un metro tra ogni postazione allievo e tra queste e la postazione del docente;
 - privilegiare l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento) e stabili nel tempo;

¹ Per percorsi di formazione professionale e di istruzione di competenza della Regione si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione e finalizzati al conseguimento di una qualificazione o di una abilitazione, autofinanziati dagli allievi o finanziati da risorse pubbliche;
- i percorsi di formazione continua svolti in azienda e finanziati nell'ambito dei fondi interprofessionali;
- i percorsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo e finanziati con fondi privati (ad es. agenzie per il lavoro);
- i percorsi ITS, IeFP e IFTS.



Il Presidente della Regione

- garantire l'utilizzo esclusivo da parte di un singolo gruppo classe, di aule, laboratori, attrezzature e strumentazione, salvo disinfezione prima dello scambio;
 - eseguire la disinfezione delle strumentazioni in funzione delle specificità delle stesse;
 - privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni, laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche;
 - favorire, laddove la struttura dell'Organismo formativo lo consenta, l'attività all'aperto;
- **esami finali**
 - acquisire una dichiarazione scritta del candidato, o di chi ne fa le veci, che asserisca di non avere avuto contatti nei 14 giorni precedenti con persone affette da COVID 19 o con persone che hanno avuto sintomi, e di non aver convissuto con persone in quarantena;
 - predisporre un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, rivolta sia ai candidati che ai componenti della commissione, prevedendo idonea segnaletica con pittogrammi e affini;
 - rendere disponibili prodotti igienizzanti per candidati e componenti della commissione anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente;
 - garantire l'utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte dei componenti della commissione e dei candidati;
 - garantire la disinfezione frequente delle superfici toccate più frequentemente;
 - garantire un adeguato e frequente ricambio dell'aria in tutti gli ambienti;
 - rilevare, possibilmente, la temperatura corporea, impedendo l'accesso nella sede d'esame a candidati e commissari in caso di temperatura $> 37,5$ °C;
 - informare i commissari e tutti i candidati circa le modalità di gestione sui comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
 - privilegiare, per quanto possibile, prove d'esame che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
 - cadenzare il calendario di convocazione dei candidati, in modo che il singolo candidato possa rimanere presso la sede dell'esame il tempo strettamente necessario, distanziano gli orari in modo da non creare assembramento fuori dai locali tra persone in attesa di essere esaminate; il candidato deve lasciare la sede subito dopo l'espletamento della prova;
 - lo svolgimento delle prove d'esame dovrà evitare attività di intersezione tra gruppi classe diversi;
 - le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione dovranno essere a utilizzo esclusivo di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima dello scambio;
 - la presenza di pubblico durante lo svolgimento della sessione d'esame dovrà essere limitata il più possibile: per la prova orale può esserci un solo testimone per candidato, mentre per candidati con disabilità, l'accompagnatore può assistere all'esame;
 - assicurare durante lo svolgimento di prove tecnico-pratiche, l'utilizzo di guanti da parte dei candidati e dei componenti della commissione, laddove sia previsto



Il Presidente della Regione

l'utilizzo di specifiche attrezzature/strumenti e la disinfezione degli stessi tra un candidato e l'altro;

- laddove la struttura dell'Organismo formativo lo consenta, può essere favorito lo svolgimento delle prove pratiche all'aperto.
- tutti i commissari devono mantenere la mascherina durante l'espletamento delle prove, il candidato, all'atto dello svolgimento della prova orale o pratica, può togliere la mascherina, mantenendo la distanza minima di due metri;

• tirocinio curricolare nell'ambito dei corsi (stage)

L'attuazione del tirocinio curricolare, che è parte integrante del percorso formativo o di istruzione in attuazione della normativa vigente e specifica di settore e secondo il progetto approvato, prevede la presenza degli allievi presso strutture pubbliche o private affini all'ambito del corso specifico e in affiancamento al personale dipendente, pertanto, pur non configurandosi come attività lavorativa, comporta da parte dell'allievo la partecipazione alle attività dell'azienda/struttura, a scopi non produttivi e soprattutto l'assunzione di comportamenti analoghi ai dipendenti della stessa azienda/struttura ospitante, pertanto:

- relativamente alle procedure a garanzia del contenimento del virus SARS-CoV-2, per gli allievi in stage si applicano le disposizioni/protocolli già previsti per i dipendenti del comparto lavorativo in cui rientra la struttura/azienda ospitante, come già previsto all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ribadito nella nota della Direzione Regionale Inail dell'Abruzzo prot. n. U-INAIL 31000 – 0004514 del 21.05.2020;
- in presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale;

DATO ATTO che i percorsi di formazione e di istruzione di competenza regionale, *medio tempore* proseguiti o avviati in FaD/e-Learning, continuano secondo tale modalità sino a completa definizione delle ore da svolgere in remoto, e che, per i medesimi percorsi, i relativi apprendimenti pratici e tirocinio curricolare restano confermati nell'ordinaria modalità in presenza, fatte salve specifiche disposizioni regionali derogatorie;

EVIDENZIATO, inoltre, che la modalità di formazione a distanza nell'ambito di percorsi di formazione o istruzione di competenza regionale, per come disciplinata nei provvedimenti e circolari applicative adottate dal Dipartimento Lavoro-Sociale, è sempre preferibile, ove possibile;

RITENUTO, pertanto, di dover comunque consentire l'attivazione di percorsi di formazione o istruzione di competenza regionale in modalità di formazione a distanza, fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal governo nazionale;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla legittimità della presente proposta di ordinanza resa dal Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale.

ORDINA

- 1. Di recepire** le *Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi*, approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle



Il Presidente della Regione

Province autonome, che individuano un set di elementi minimi operativi da applicare a tutte le tipologie di percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, coerenti con le misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello nazionale per contrastare il rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2.

2. Di consentire, pertanto, a decorrere dal 28 maggio 2020 sul territorio regionale:

- la ripresa e lo svolgimento dei percorsi di formazione professionale e di istruzione¹ a competenza regionale, nella modalità in presenza;
- la ripresa e lo svolgimento dei tirocini curriculari connessi ai suddetti percorsi, svolti in contesti aziendali (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, artigianali, di servizi e sociali siano ricomprese tra quelle autorizzate al riavvio, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute degli allievi-tirocinanti.

3. Di disporre, nello specifico, l'adozione delle seguenti misure:

- **formazione in aula e formazione pratica in laboratorio**
 - predisporre un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, rivolta sia ai destinatari sia al personale, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità;
 - prevedere idonea segnaletica con pittogrammi e affini;
 - rendere disponibili prodotti igienizzanti per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente;
 - utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte di tutto il personale dipendente, del personale docente, degli allievi e dell'utenza; questi ultimi dovranno autonomamente dotarsene e le istituzioni formative garantiranno comunque l'ammissione ai corsi con DPI propri;
 - garantire una pulizia giornaliera e la disinfezione periodica degli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente;
 - garantire un adeguato e frequente ricambio dell'aria in tutti gli ambienti;
 - prevedere l'accesso alla struttura organizzato anche su turni, al fine di evitare gli assembramenti all'interno e all'esterno della struttura stessa;
 - rilevare, possibilmente, la temperatura corporea quotidianamente, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C;
 - informare il personale e tutti gli allievi circa le modalità di gestione sui comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
 - privilegiare, per quanto possibile, attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;

¹ Per percorsi di formazione professionale e di istruzione di competenza della Regione si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione e finalizzati al conseguimento di una qualificazione o di una abilitazione, autofinanziati dagli allievi o finanziati da risorse pubbliche;
- i percorsi di formazione continua svolti in azienda e finanziati nell'ambito dei fondi interprofessionali;
- i percorsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo e finanziati con fondi privati (ad es.: agenzie per il lavoro);
- i percorsi ITS, IeFP e IFTS.



Il Presidente della Regione

- garantire all'interno dell'aula e nei laboratori, in relazione all'adeguatezza della stessa e ai parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente, la distanza di almeno un metro tra ogni postazione allievo e tra queste e la postazione del docente;
- privilegiare l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento) e stabili nel tempo;
- garantire l'utilizzo esclusivo da parte di un singolo gruppo classe, di aule, laboratori, attrezzature e strumentazione, salvo disinfezione prima dello scambio;
- eseguire la disinfezione delle strumentazioni in funzione delle specificità delle stesse;
- privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni, laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche;
- favorire, laddove la struttura dell'Organismo formativo lo consenta, l'attività all'aperto;
- **esami finali**
 - acquisire una dichiarazione scritta del candidato, o di chi ne fa le veci, che asserisca di non avere avuto contatti nei 14 giorni precedenti con persone affette da COVID 19 o con persone che hanno avuto sintomi, e di non aver convissuto con persone in quarantena;
 - predisporre un'adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare, rivolta sia ai candidati che ai componenti della commissione, prevedendo idonea segnaletica con pittogrammi e affini;
 - rendere disponibili prodotti igienizzanti per candidati e componenti della commissione anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente;
 - garantire l'utilizzo della mascherina di protezione delle vie aeree da parte dei componenti della commissione e dei candidati;
 - garantire la disinfezione frequente delle superfici toccate più frequentemente;
 - garantire un adeguato e frequente ricambio dell'aria in tutti gli ambienti;
 - rilevare, possibilmente, la temperatura corporea, impedendo l'accesso nella sede d'esame a candidati e commissari in caso di temperatura $> 37,5$ °C;
 - informare i commissari e tutti i candidati circa le modalità di gestione sui comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19;
 - privilegiare, per quanto possibile, prove d'esame che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio;
 - cadenzare il calendario di convocazione dei candidati, in modo che il singolo candidato possa rimanere presso la sede dell'esame il tempo strettamente necessario, distanziano gli orari in modo da non creare assembramento fuori dai locali tra persone in attesa di essere esaminate; il candidato deve lasciare la sede subito dopo l'espletamento della prova;
 - lo svolgimento delle prove d'esame dovrà evitare attività di intersezione tra gruppi classe diversi;
 - le aule, i laboratori, le attrezzature e la strumentazione dovranno essere a utilizzo esclusivo di un singolo gruppo classe, salvo disinfezione prima dello scambio;



Il Presidente della Regione

- la presenza di pubblico durante lo svolgimento della sessione d'esame dovrà essere limitata il più possibile: per la prova orale può esserci un solo testimone per candidato, mentre per candidati con disabilità, l'accompagnatore può assistere all'esame;
- assicurare durante lo svolgimento di prove tecnico-pratiche, l'utilizzo di guanti da parte dei candidati e dei componenti della commissione, laddove sia previsto l'utilizzo di specifiche attrezzature/strumenti e la disinfezione degli stessi tra un candidato e l'altro;
- laddove la struttura dell'Organismo formativo lo consenta, può essere favorito lo svolgimento delle prove pratiche all'aperto.
- tutti i commissari devono mantenere la mascherina durante l'espletamento delle prove, il candidato, all'atto dello svolgimento della prova orale o pratica, può togliere la mascherina, mantenendo la distanza minima di due metri;

• **tirocinio curricolare (stage)**

L'attuazione del tirocinio curricolare, che è parte integrante del percorso formativo o di istruzione in attuazione della normativa vigente e specifica di settore e secondo il progetto approvato, prevede la presenza degli allievi presso strutture pubbliche o private affini all'ambito del corso specifico e in affiancamento al personale dipendente, pertanto, pur non configurandosi come attività lavorativa, comporta da parte dell'allievo la partecipazione alle attività dell'azienda/struttura, a scopi non produttivi e soprattutto l'assunzione di comportamenti analoghi ai dipendenti della stessa azienda/struttura ospitante, pertanto:

- relativamente alle procedure a garanzia del contenimento del virus SARS-CoV-2, per gli allievi in stage si applicano le disposizioni/protocolli già previsti per i dipendenti del comparto lavorativo in cui rientra la struttura/azienda ospitante, come già previsto all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ribadito nella nota della Direzione Regionale Inail dell'Abruzzo prot. n. U-INAİL 31000 – 0004514 del 21.05.2020;
- in presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

4. Di stabilire che i percorsi di formazione e di istruzione di competenza regionale, *medio tempore* proseguiti o avviati in FaD/e-Learning, continuano secondo tale modalità sino a completa definizione delle ore da svolgere in remoto, e che, per i medesimi percorsi, i relativi apprendimenti pratici e tirocinio curricolare restano confermati nell'ordinaria modalità in presenza, fatte salve specifiche disposizioni regionali derogatorie.

5. Di consentire inoltre – considerato che la modalità di formazione a distanza nell'ambito di percorsi di formazione o istruzione di competenza regionale, per come disciplinata nei provvedimenti e nelle circolari applicative adottati dal Dipartimento Lavoro-Sociale, è sempre preferibile – il proseguo, ove possibile, dell'attivazione dei medesimi percorsi da remoto, fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal governo nazionale.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.



Il Presidente della Regione

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti ed ai Presidenti delle Province.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Direttore Dipartimento Lavoro – Sociale
Dott. Claudio Di Giampietro
firmato digitalmente

L'Assessore al Lavoro
Piero Fioretti
firmato digitalmente

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio
firmato digitalmente



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it